

DDL 1451

Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Testo coordinato con emendamenti approvati nella seduta del 30 luglio 2025
(modifiche introdotte evidenziate in grassetto)

Art. 1.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

Oa): all'articolo 64, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2-bis: Qualora un consigliere comunale o provinciale sia nominato assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico di assessore. Il Consiglio, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato primo dei non eletti della medesima lista. La supplenza termina con la cessazione della carica di assessore per dimissioni o per revoca da parte del sindaco "»

a) all'articolo 72:

01) al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato sindaco, i voti sono ripartiti tra le liste ad esso collegate in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. In caso di voto espresso per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata, il voto è nullo.»

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio da effettuarsi due settimane dopo il primo. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età »;

2) al comma 5, le parole: « Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora nessun candidato ottenga l'elezione ai sensi del comma 4 »;

b) all'articolo 73, **al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «e di quelli attribuiti alla medesima, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, ultimo periodo»** e al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi ».